

Regolamentazione
fiscale e finanziaria

La DAC6: casi pratici
relativi a possibili
interazioni con
intermediari finanziari e
normativa
antiriciclaggio


*Francesco Castro –
Dottorando di ricerca*



**Università
degli Studi
di Ferrara**


15 dicembre 2023 - Palazzo Angeli, Rovigo

Hallmark B.3 Operazioni che si compensano o si annullano ("After Tax Hedging")




- La società A stipula un contratto derivato del tipo *swap* assumendo la posizione al rialzo (lunga) rispetto ad un dato indice di riferimento con una controparte bancaria.
- La banca a sua volta stipula contestualmente un accordo di *swap* sullo stesso indice di riferimento con una società B, controllata da A e residente in un paese che non applica l'imposta sui redditi delle società (IRES), che assume nel contratto una posizione al ribasso (corta).
- Gli importi nozionali degli *swap* stipulati dalle due società sono calcolati in modo tale che i risultati economici per le società del gruppo, al netto degli effetti fiscali, si compensino perfettamente (*after tax hedging*).
- L'indice di riferimento è stato "costruito" in modo tale che le probabilità che lo stesso registri dei decrementi sia maggiore di quella riferibile agli incrementi.
- Per effetto di tale schema, il Gruppo è neutrale alle variazioni dell'indice di riferimento sotto il profilo economico ma non lo è sotto quello fiscale, giacché una riduzione del valore dello stesso determina un onere finanziario deducibile in Italia cui corrisponde un provento finanziario non tassato nello Stato estero.

Hallmark C.1 Cartolarizzazione “standard”



- L'SPV 130 finanzia l'acquisto dei crediti dall'*originator* mediante l'emissione di *notes* sottoscritte (anche) da soggetti non residenti.
- Gli interessi delle *notes* sono esenti da ritenuta ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 130 del 1999 (rinvio al d.lgs. n. 239 del 1996).
- L'*hallmark C.1 (pagamenti deducibili infragruppo)* non è integrato in quanto la SPV 130 non deduce gli interessi passivi delle *notes* non essendo fiscalmente titolare della redditività derivante dalla cartolarizzazione. Ciò vale in linea di principio anche nel caso estremo in cui vi sia residuo attivo che non viene attribuito ai *noteholders* (obbligazionisti), ma all'*originator* come aggiustamento del prezzo dei crediti o ai soci della SPV 130 come dividendo.
- Pertanto, non si ravviserebbe, in linea di principio, la presenza di altri *hallmarks*.


Hallmark D.1(e) Meccanismi che eliminano la comunicazione di informazioni su titolari di conti o su persone che esercitano il controllo sui conti




- Il *trust* paga conti o fatture per conto del Beneficiario.
- Il *trust* accredita somme su una carta di debito o di credito prepagata a favore del Beneficiario.
- Trattasi di meccanismi per i quali non sono richiesti né il requisito della riduzione delle imposte (art. 6 del d.m. 17 novembre 2020), né il superamento del test del vantaggio principale (art. 7 del d.m. 17 novembre 2020) ai fini dell'obbligo di comunicazione.

Hallmark D.1(f) Meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie

Step 1




Step 2



- Il *trustee* nomina, all'apertura del conto, un ente di beneficenza come unico beneficiario discrezionale (*discretionary trust*).
- Successivamente, sostituisce l'ente di beneficenza con i reali beneficiari senza informare l'istituzione finanziaria.
- Trattasi di meccanismi per i quali non sono richiesti né il requisito della riduzione delle imposte (art. 6 del d.m. 17 novembre 2020), né il superamento del test del vantaggio principale (art. 7 del d.m. 17 novembre 2020) ai fini dell'obbligo di comunicazione.
- Obblighi di comunicazione sulla base delle informazioni disponibili.

Hallmark D.2(c) Meccanismi in cui i titolari effettivi sono resi non identificabili



- Il *trustee* gestisce il *trust* in base alle istruzioni di terzi soggetti (*trustee effettivi*) non riconosciuti come *trustee* (o *protector*) in base all'atto istitutivo del *trust*.
- Meccanismi per i quali non sono richiesti né il requisito della riduzione delle imposte (art. 6 del d.m. 17 novembre 2020), né il superamento del test del vantaggio principale (art. 7 del d.m. 17 novembre 2020) ai fini dell'obbligo di comunicazione.
- Obblighi di comunicazione sulla base delle informazioni disponibili.